

CIRCOLARE n. 71 del 22 settembre 2017

Prot. n. 1806 SM/bf

OGGETTO: Conciliazione vita lavoro – Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e MEF 12/9/2017

Si sbloccano le agevolazioni per la conciliazione vita lavoro previste dal Jobs Act.

Il Ministero del Lavoro e il MEF hanno firmato il decreto relativo agli sgravi contributivi per i datori di lavoro che introducono misure specifiche di conciliazione tra vita professionale e vita privata nei contratti collettivi aziendali.

Il provvedimento, sarà operativo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Con il decreto interministeriale firmato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere registrato dalla Corte dei Conti, sono state definite le modalità per accedere ai benefici contributivi per le aziende che introducono misure per la conciliazione dei tempi di vita professionali e privati.

È il provvedimento che dà attuazione all'articolo 25 del Dlgs. 80/2015, con cui è stato previsto, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, un apposito stanziamento per favorire la stipula di contratti di secondo livello con cui introdurre o migliorare la conciliazione tra vita e lavoro.

Tale norma, ha visto assegnate risorse con la legge n. 208 del 2015 - legge di Stabilità 2016, che all'articolo 1, comma 191, ha destinato risorse pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, 36,2 milioni per l'anno 2017 e a 35,6 milioni per l'anno 2018 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Quindi, per il biennio 2017-2018, come emerge anche dal comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno disponibili circa 110 milioni di euro.

Ruolo della contrattazione

Per accedere al beneficio contributivo è necessario stipulare un contratto collettivo aziendale (anche in recepimento di un accordo territoriale). Tale accordo, che deve contenere l'introduzione di misure di conciliazione vita e lavoro innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti, deve essere sottoscritto e depositato in via telematica entro il 31 agosto 2018 e deve risultare applicabile a un numero di lavoratori non inferiore al 70% degli occupati nell'anno precedente la presentazione della domanda.

Il contratto deve prevedere l'introduzione (o il miglioramento/estensione rispetto a quelle già esistenti) di almeno due tra le misure di conciliazione elencate nell'articolo 3 del decreto e distinte in tre categorie:

- genitorialità (ad esempio, oltre agli asili d'infanzia/spazi ludico-ricreativi, anche previsioni finalizzate a estendere la durata nonché l'indennizzo, a carico dell'azienda, del congedo di paternità ovvero di quello parentale, nonché i buoni acquisto per i servizi di baby sitting);

- flessibilità organizzativa (sono incluse quelle misure che agevolino un'articolazione flessibile dell'orario, quali il part-time, la banca ore, il lavoro agile, compresa la cessione solidale dei permessi con integrazione dei permessi ceduti da parte dell'azienda);
- welfare aziendale (convenzioni per l'erogazione di servizi di time saving, convenzioni con strutture per servizi di cura, buoni acquisto di servizi di cura).

Il beneficio

La misura del beneficio, sotto forma di sgravio contributivo è definita dall'articolo 4, secondo il quale il 20% delle risorse annue disponibili sarà suddiviso equamente tra i datori di lavoro ammessi allo sgravio, mentre il restante 80% sarà attribuito in base alle dimensioni aziendali, e cioè al numero medio dei dipendenti dell'anno precedente.

In ogni caso la misura del beneficio, che di fatto sarà quantificata dall'Inps in base ai dati allo stesso disponibili, non potrà eccedere il 5% della retribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal datore di lavoro nell'anno precedente quello della presentazione della domanda.

La procedura

Dopo il deposito telematico dell'accordo, i datori di lavoro dovranno presentare all'Inps, sempre in via telematica, apposita domanda di accesso al beneficio.

Per i contratti depositati entro il 31 ottobre prossimo, che potranno valere sulle risorse stanziare per il 2017, la domanda dovrà essere presentata entro il 15 novembre 2017. Per i contratti depositati successivamente e comunque entro il 31 agosto 2018, che consentiranno di accedere ai soli fondi del 2018, il termine di presentazione della domanda è fissato al 15 settembre 2018.

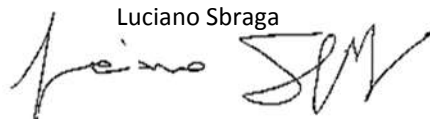
Le aziende potranno quindi iniziare a pianificare questa contrattazione integrativa, nell'attesa che il decreto passi il vaglio della Corte dei Conti e che l'Inps fornisca poi le necessarie istruzioni operative.

Nel rinviare ad una più completa lettura del messaggio allegato, gli Uffici della Federazione restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Luciano Sbraga



Allegato n. 1

Circolari correlate	Collegamenti esterni www.fipe.it www.inps.it www.lavoro.gov.it	Parole chiave Conciliazione vita lavoro, contrattazione aziendale, welfare aziendale
----------------------------	---	--